



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 13.05.2021)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di normare **la gestione della riscossione della quota annuale di Iscrizione** dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara (d'ora in poi "Collegio") sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – *"Spetta all'associazione sindacale – oggi Collegio – di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537"* e art.7 D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n.382 - Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

Art. 2 – Definizione di contributo/quota annuale d'iscrizione

Con il termine "quota annuale" deve intendersi il contributo da corrispondersi da parte di ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti, dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nella sezione Speciale STP, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione.

Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 01 gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Art. 3 – Determinazione dell'importo

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce, con propria delibera, l'importo del contributo (quota) relativo all'anno successivo.

In mancanza di delibera di modifica dell'importo, lo stesso dovrà intendersi invariato rispetto all'anno precedente.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento (Scadenza del versamento)

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto, deve essere corrisposta in una **unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno**.

Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

La riscossione dei contributi annuali avviene mediante **pagamento tramite il portale PagoPa**.

Gli iscritti che non abbiano ricevuto l'Avviso di Pagamento PagoPA, allegato alla PEC di comunicazione di riscossione della quota, dovranno tempestivamente contattare la segreteria del Collegio per informazioni relative alla generazione di un nuovo flusso del dovuto.

Art. 5 – Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono **tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti.**

Il versamento della quota annuale è comunque dovuta anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, **senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso.**

In caso di **cancellazione:**

- entro il 31 marzo di ogni anno il contributo dovuto è pari a 1/2 della quota stabilita all'art.3;
- dal 1° aprile di ogni anno il contributo è dovuto per l'intero importo di cui all'art.3.

In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno:**

- entro il 31 marzo di ogni anno il contributo dovuto è pari a 1/2 della quota stabilita all'art.3;
- dal 1° aprile di ogni anno il contributo è dovuto per l'intero importo di cui all'art.3.

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno:** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

In caso di **cancellazione e reinscrizione nello stesso anno solare:** se l'iscritto ha già versato per intero la quota, non è dovuto nuovamente il pagamento.

Nel caso l'iscritto abbia già versato la quota di 1/2 – nelle casistiche di cui sopra - sarà dovuto solo il pagamento del residuo.

In caso di **sospensione per morosità albo:** l'iscritto è comunque tenuto al pagamento della quota annuale anche per gli anni successivi al provvedimento.

Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reinscrizione nel corso dello stesso anno solare.

Art. 6 – Riduzioni ed esoneri

In caso di **prima iscrizione:**

- sarà dovuta la quota annuale intera stabilita con la Delibera di Consiglio del Collegio di cui all'articolo 3, per i neo-iscritti di età anagrafica superiore ad anni 30;
- sarà dovuta la quota annuale stabilita con la Delibera di Consiglio del Collegio di cui all'articolo 3 - ridotta ad 1/2 per anni 2 - per i neo-iscritti di età anagrafica inferiore ad anni 30;

Si precisa che la riduzione si intende applicabile al massimo fino al compimento del 30° anno di età.

Solo in casi particolari determinati da cause gravi, quali ad esempio inabilità all'esercizio della professione o decesso, il Consiglio Direttivo potrà valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota gli iscritti (ovvero gli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'iscritto) che presentino apposita domanda motivata e documentata.

In caso di **decesso** entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, i famigliari ovvero gli eredi legittimi e testamentari non dovranno versare la quota di iscrizione al Collegio.

Art. 7 – Decadimento dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione dall'albo, fatto salvo quanto sopra previsto dall'art. 5.

Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 8 – Avviso/i di pagamento

Il Collegio, all'inizio dell'esercizio del nuovo anno e comunque entro il mese precedente alla scadenza, con relativo avviso PagoPA inviato con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), informa tutti gli iscritti all'albo della scadenza prevista per la riscossione del contributo annuale.

L'avviso PagoPA riporta:

- l'indicazione dell'**importo** della quota annuale;
- la data di **scadenza**;
- la **modalità** per effettuare il **versamento**;

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della comunicazione.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri dati, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'iscritto è tenuto ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito istituzionale del Collegio (www.collegiogeometri.fe.it).

Art. 9 – Iscritti morosi

Sarà cura della Segreteria del Collegio – previa Delibera del Consiglio Direttivo - inviare esplicite note di sollecito di pagamento, effettuate le verifiche del caso, a tutti gli iscritti ritenuti morosi.

Gli iscritti che non pagano la quota entro la scadenza di cui all'art. 4 sono ritenuti morosi, salvo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.

L'Ufficio di Segreteria effettuerà le verifiche del caso, accertando gli avvenuti pagamenti della quota associativa.

Successivamente, verrà inviato agli inadempienti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), comunicazione unica di sollecito del versamento - da eseguirsi entro 15 giorni dal ricevimento - con



il quale si notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento ed in riferimento a quanto riportato all'art.1.

La nota di sollecito costituisce, a tutti gli effetti di legge, formale messa in mora e avviso prodromico al provvedimento disciplinare previsto dall'art. 10 del presente regolamento e dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 N. 274.

Entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la morosità, nel rispetto del dettato dell'art. 12 del Regio Decreto 11.02.1929 n. 274, verrà discusso e definito il procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo (sospensione per morosità).

Art. 10 - Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo per iscritti morosi **Misure restrittive di carattere amministrativo per iscritti morosi**

Gli iscritti morosi non in regola con il versamento oltre il termine riportato all'art. 4 del presente regolamento, sono assoggettabili alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382" il quale dispone quanto segue:

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta.

L'iscritto durante il periodo di sospensione:

- non può svolgere l'attività professionale;
- non può beneficiare dei servizi offerti dal Collegio;
- deve depositare il timbro professionale presso il Collegio.

Art. 11 - Norme finali

Il presente Regolamento:

-entra in vigore a partire dal 01.01.2022;

-sostituisce totalmente tutte le Delibere prese in materia di merito – anche dai precedenti Consigli Direttivi – qualora tali Delibere siano in conflitto e/o discordi a quanto previsto dall'approvato Regolamento;

-viene reso noto a tutti gli iscritti mediante trasmissione mezzo posta elettronica certificata (PEC) e pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio.

Il Consiglio Direttivo